

ACCESSO ALLE LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata adotta i seguenti metodi e richiede la seguente documentazione, in base ai casi specifici, per valutare se la qualifica estera conseguita sia idonea ai fini dell'immatricolazione ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Requisito minimo per l'accesso ai corsi triennali o ai corsi a ciclo unico è il possesso di un diploma finale di scuola secondaria riconosciuto idoneo secondo la legge italiana e le norme stabilite dal [Ministero italiano dell'Università e della Ricerca](#).

Il titolo deve essere conseguito al termine di un periodo scolastico pari ad almeno **12 anni di scolarità** e consentire l'accesso ad un corso analogo a quello a cui ci si vuole iscrivere in Italia, presso le Università del Paese dove è stato conseguito (o del Paese di riferimento dell'ordinamento). Se è prevista una prova di idoneità accademica per l'accesso all'università (ad esempio il Gao Kao in Cina) è obbligatorio superare anche questa prova

Se il titolo è stato conseguito al termine di un percorso scolastico di durata inferiore a 12 anni, è necessario presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
- per i primi due anni di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Possano essere anche accettati come integrativi del percorso:

- titoli finali di studi post-secondari conseguiti in Istituti superiori non universitari e di materie affini al corso prescelto;
- le certificazioni da parte di università italiane attestanti il completamento con successo di corsi propedeutici "Foundation Course".

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di 12 anni di scolarità, consentono in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche. Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l'ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005)

NOTA BENE: Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", 37 in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona

Per ulteriori dettagli sulla validità dei titoli di studio esteri si vedano le procedure ministeriali consultabili al seguente link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>. In particolare, si invita a consultare l'Allegato 1 e l'Allegato 2 in presenza di titolo di studio statunitense, del Regno Unito, titolo rilasciato da

istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede, titolo di studio italiano conseguito in scuole di frontiera o sezioni italiane di scuole straniere, titolo di Baccellierato Internazionale, titolo della Repubblica di San Marino, titolo conseguito presso scuole estere operanti in Italia o Scuole Europee.

Per valutare l'idoneità e l'autenticità della qualifica estera conseguita ai fini dell'immatricolazione universitaria in Italia, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata richiede documentazione specifica in base al paese dove è stato conseguito il titolo e l'ordinamento a cui il titolo appartiene:

QUALIFICHE DI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA *

- Titolo scolastico finale in originale
- Pagelle scolastiche relative alla scuola secondaria di secondo grado

Per la verifica dell'idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare l'Attestato di Corrispondenza ARDI scaricabile gratuitamente dalla [banca dati ARDI](#) (verificare l'elenco dei Paesi e dei titoli direttamente nella banca dati ARDI) o la Dichiarazione di Valore rilasciata dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica.

Per la verifica dell'autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare o [l'Attestato di Verifica del CIMEA](#) o la traduzione e legalizzazione del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica, se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all'Ambasciata italiana è possibile far apporre l'Apostille dall'autorità interna designata.

Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: <https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di:

- Rettore, Preside, responsabile di segreteria o altra figura incaricata dall'istituzione universitaria/scolastica, che dichiara il rilascio del titolo di studio
- un funzionario pubblico, spesso del Ministero degli Affari Esteri, che dichiara che la firma del Rettore o altra figura di cui sopra è autentica
- un notaio, che dichiara che un funzionario incaricato dall'istituzione universitaria/scolastica ha firmato in sua presenza il titolo di studio
- un notaio, che dichiara di aver fatto il controllo sull'autenticità del titolo/certificato.

QUALIFICHE DI PAESI NON FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA

- Titolo scolastico finale in originale
- Pagelle scolastiche relative alla scuola secondaria di secondo grado

Per la verifica dell' idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titolo emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare [l'Attestato di Comparabilità del CIMEA](#).

Per la verifica dell'autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare [l'Attestato di Verifica del CIMEA](#)

Esclusivamente nel caso in cui il CIMEA non possa rilasciare l'Attestato di Verifica per la qualifica o nel caso in cui lo studente fosse già in possesso di un Attestato di Comparabilità CIMEA, precedentemente rilasciato, si potrà verificarne l'autenticità tramite le traduzioni e legalizzazioni a cura dell'Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica.

Se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all'Ambasciata italiana è possibile far apporre l'Apostille dall'autorità interna designata. Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link:

<https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di:

- Rettore, Preside, responsabile di segreteria o altra figura incaricata dall'istituzione universitaria/scolastica, che dichiara il rilascio del titolo di studio
- un funzionario pubblico, spesso del Ministero degli Affari Esteri, che dichiara che la firma del Rettore o altra figura di cui sopra è autentica
- un notaio, che dichiara che un funzionario incaricato dall'istituzione universitaria/scolastica ha firmato in sua presenza il titolo di studio
- un notaio, che dichiara di aver fatto il controllo sull'autenticità del titolo/certificato.

N.B.: gli studenti già residenti in Italia con titoli esteri emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona, qualora fossero in possesso di Dichiarazione di Valore e traduzione e legalizzazione (o Apostille) del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica, possono richiedere una verifica preventiva del proprio titolo contattando l'Ufficio Valutazione Titoli (international.qualifications@uniroma2.it) e allegando la documentazione.

L'Ateneo procederà con le dovute verifiche e si riserverà di richiedere documentazione aggiuntiva ove necessario.

*** Paesi che hanno firmato la Convenzione di Lisbona**

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, Spagna, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti d'America